



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 195 DEL 03-03-2011**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 32 DEL 03-03-2011  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO: Corte dei Conti: Comune di Sesto Fiorentino/E.C. - Determinazione di proporre ricorso alla Corte dei Conti per il risarcimento del danno erariale subito dal Comune di Sesto Fiorentino, nomina dei difensori ed elezione di domicilio (rif. 6/11).**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che:

- in data 21.06.2002 sono stati notificati a M. C. (identificato nell'allegato A) gli avvisi di accertamento n. 908/2002 e n. 909/2002, per omesso versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta al Comune di Sesto Fiorentino per le annualità 1998 e 1999;
- E.C. (identificato nell'allegato A) ha provveduto ad emettere la relativa cartella di pagamento n. 041 2004 0035466100, comprendente le somme dovute da M.C. a titolo di ICI per le annualità 1996, 1998 e 1999, notificandola in data 27.09.2004;
- M.C. in data 22.10.2004 proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, chiedendo l'annullamento della suddetta cartella di pagamento, lamentando la tardività della notifica della cartella da parte di E. C. e, limitatamente all'imposta dovuta per l'annualità 1996, lamentando altresì la tardiva consegna del ruolo al concessionario della riscossione;
- con sentenza n. 23/19/06 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze rigettava il ricorso e, pertanto, M.C. provvedeva al pagamento ad E.C. spa della somma complessiva di €. 12.410,11;
- E.C. provvedeva quindi a riversare all'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino la somma complessiva di €. 11.431,01;

- in data 19.07.2007 M.C. proponeva appello avverso la suddetta sentenza n. 23/19/06 e la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con sentenza n. 13 del 10.03.2008, accoglieva l'appello proposto da M.C., ritenendo tardiva la notifica della cartella di pagamento n. 041 2004 0035466100 eseguita da E.C. in data 27.09.2004, in quanto effettuata oltre il termine di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e, limitatamente all'imposta dovuta per l'annualità 1996, ritenendo altresì tardiva la consegna del ruolo al concessionario;

**VISTA** la nota A/R del 17 febbraio 2010 prot. 8845, con cui il Responsabile del Servizio Entrate del Comune di Sesto Fiorentino chiedeva a E.C. di corrispondere a M.C. quanto dovuto in esecuzione del giudicato, poiché il mancato rispetto dei termini per la notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, per le annualità d'imposta 1998 e 1999, è totalmente imputabile ad E.C.;

**RILEVATO** che E.C. non riscontrava la suddetta richiesta e che, pertanto, il Comune di Sesto Fiorentino, per evitare ulteriori aggravii derivanti da un'eventuale azione di recupero coattivo da parte del contribuente, dava esecuzione al giudicato di cui alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale e con determinazione dirigenziale n. 369/2010 del 26 marzo 2010, provvedeva a rimborsare a M.C. l'importo complessivo della cartella di pagamento n. 041 2004 0035466100, oltre interessi legali, per complessivi €. 14.049,53;

**EVIDENZIATO** che, nonostante le suddette richieste, ad oggi E.C. non ha provveduto al pagamento a favore dell'Amministrazione Comunale di quanto richiesto;

**EVIDENZIATO** altresì che il mancato rispetto dei termini per la notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, per le annualità d'imposta 1998 e 1999, è totalmente imputabile ad E.C.;

**VISTO** l'articolo 66, comma 2, dello Statuto Comunale, ai sensi del quale ciascun Dirigente, per il settore di competenza, determina di resistere o di agire in giudizio, nonché di stipulare transazioni, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune;

**VISTO** altresì l'articolo 31, comma 1, lettera b), ai sensi del quale il Sindaco, nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dallo statuto, ha la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

**RAVVISATA**, alla luce di quanto precede, l'opportunità di proporre ricorso alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Toscana, per chiedere la condanna di E.C. al risarcimento del danno erariale derivante dalla mancata riscossione da parte del Comune di Sesto Fiorentino dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta da M.C. per le annualità 1998 e 1999, di cui alla cartella di pagamento n. 041 2004 0035466100;

**RITENUTO** di incaricare della difesa in giudizio dell'Ente l'Avv. Franco Zucchermaglio e l'Avv. Cristina Vannucci, dell'Avvocatura Comunale del Comune di Sesto Fiorentino, con contestuale elezione di domicilio presso l'Avvocatura Comunale, in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1;

**DATO ATTO:**

- che la liquidazione del compenso eventualmente spettante agli Avvocati avverrà, a norma di quanto stabilito dal "Regolamento di Organizzazione dell'Avvocatura Civica", avvalendosi delle risorse già stanziare nel bilancio del corrente esercizio;

- che con decreto n. 22 del 31/01/2011 è stata attribuita la responsabilità del settore “Servizi Finanziari” di questa Amministrazione al sottoscritto Direttore Generale Dott. Giuseppe Amodei, a decorrere dal 1° febbraio 2011;

### **DETERMINA**

- 1) di proporre ricorso alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Toscana, per chiedere la condanna di E.C. (identificata nell'allegato A) al risarcimento del danno erariale derivante dalla mancata riscossione da parte del Comune di Sesto Fiorentino dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta da M.C. (identificato nell'allegato A) per le annualità 1998 e 1999, di cui alla cartella di pagamento n. 041 2004 0035466100;
- 2) di conferire l'incarico della difesa in giudizio dell'Ente agli Avv.ti Franco Zucchermaglio e Cristina Vannucci, dell'Avvocatura Comunale del Comune di Sesto Fiorentino, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Comunale, in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1;
- 3) di dare atto che a norma dell'art. 31, comma 1, lettera b), dello Statuto Comunale, il mandato ai legali sopra incaricati sarà sottoscritto dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Ente;
- 4) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato omettendo l'allegato A).

Sesto Fiorentino, 03-03-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to **AMODEI GIUSEPPE**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Corte dei Conti: Comune di Sesto Fiorentino/E.C. - Determinazione di proporre ricorso alla Corte dei Conti per il risarcimento del danno erariale subito dal Comune di Sesto Fiorentino, nomina dei difensori ed elezione di domicilio (rif. 6/11).**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 03-03-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to AMODEI GIUSEPPE**